

In questo numero:

Conto annuale

- 1** Le assenze per malattia nel conto annuale

Irpef

- 3** I compensi ai componenti delle commissioni concorso pensionati

Studio giallo s.r.l
società tra professionisti

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787
c.f. e p.iva 02025210200
mail: segreteria@ilpersonalepa.it
www.ilpersonalepa.it

Conto annuale

Le assenze per malattia nel conto annuale

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

La Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 18/2025, aggiorna le istruzioni per il Conto annuale 2024, introducendo due nuove causali per le assenze per malattia: una per quelle soggette a trattenuta Brunetta (applicata nei primi 10 giorni) e una per quelle esenti. Per assenze superiori a 10 giorni, l'intero periodo va censito come soggetto a trattenuta, escludendo festivi e non lavorativi.

I chiarimenti della FAQ n. 6

La Ragioneria Generale dello Stato (RGS), con la circolare n. 18/2025, ha fornito le istruzioni operative per la compilazione del Conto annuale del personale relativo all'anno 2024, confermando la sostanziale invarianza della struttura rispetto all'anno precedente, ma introducendo alcune rilevanti novità per quanto concerne la rilevazione delle assenze per malattia.

A partire dalla rilevazione 2024, la tabella 11 del Conto annuale prevede la sostituzione della precedente causale unica "Assenze per malattia retribuite" con due nuove specifiche causali:

- "Assenze per malattia retribuite soggette a trattenuta": in questa voce devono essere censite tutte le assenze dal servizio per malattia che comportano l'applicazione della trattenuta prevista dall'articolo 71 del D.L. 112/2008 (cosiddetta "trattenuta Brunetta").
- "Assenze per malattia retribuite non soggette a trattenuta": qui vanno registrate le assenze per malattia escluse dall'applicazione della trattenuta, come i ricoveri ospedalieri, le terapie salvavita, gli infortuni sul lavoro e le assenze per patologie gravi.

La trattenuta Brunetta si applica esclusivamente ai primi dieci giorni di ciascun periodo di assenza per malattia, durante i quali al dipendente pubblico spetta il solo trattamento economico fondamentale, con esclusione di indennità e trattamenti accessori fissi e continuativi. Dall'undicesimo giorno in poi, la decurtazione non trova più applicazione e vengono ripristinati gli emolumenti ordinari, salvo specifiche eccezioni.

Un chiarimento di particolare rilievo per gli enti locali è stato fornito dalla RGS nella FAQ n. 6 del 25 giugno 2025. In caso di assenze per malattia di durata superiore a dieci giorni (ad esempio, venti giorni continuativi), l'intero periodo – al netto dei giorni festivi e non lavorativi – deve essere censito integralmente nella causale "Assenze per malattia retribuite soggette a trattenuta". Questo vale anche se la trattenuta Brunetta si applica solo ai primi dieci giorni: l'intero periodo deve essere riportato nella specifica causale della tabella 11, garantendo così coerenza tra la rilevazione delle giornate di

assenza e le somme effettivamente trattenute, oggetto di verifica tramite l'aggiornamento dell'Incongruenza n. 13.

Con la richiamata Incongruenza n. 13 si effettua il controllo delle somme trattenute per le assenze per malattia indicate sulla scheda informativa 1 che viene ora svolto con riferimento alle giornate di assenza registrate nella causale "Assenze per malattia retribuite soggette a trattenuta" della tabella 11. Di conseguenza è stata eliminata la giustificazione predefinita "Trattasi di assenze per malattia per le quali non è prevista la trattenuta (ricovero ospedaliero, terapie salvavita, infortunio sul lavoro)".

Gli enti locali sono tenuti a:

- rilevare correttamente le assenze per malattia soggette a trattenuta, censendo l'intero periodo continuativo nella causale dedicata, anche qualora la trattenuta sia applicata solo a una parte del periodo;
- escludere dal conteggio i giorni festivi e non lavorativi;
- garantire la coerenza tra i dati inseriti nella tabella 11 e le somme trattenute riportate nella Scheda informativa 1, per evitare incongruenze che potrebbero compromettere la certificazione dei dati da parte dei revisori dei conti e la trasmissione tramite il sistema SICO.

In sintesi risulta necessario prestare particolare attenzione alla corretta classificazione delle assenze per malattia soggette a trattenuta Brunetta, censendo l'intero periodo continuativo nella causale apposita della tabella 11, in conformità alle nuove istruzioni della RGS e alle recenti FAQ di chiarimento, al fine di assicurare la regolarità e la coerenza dei dati trasmessi per il Conto annuale 2024.

Irpef

I compensi ai componenti delle commissioni concorso pensionati

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

L'Interpello n. 154/2025 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce il regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti ai membri delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, con particolare riferimento al caso di un professore universitario in quiescenza, titolare di partita IVA come ingegnere. L'Agenzia precisa che i compensi spettanti non possono essere inquadrati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. f) del TUIR, poiché l'Autorità erogante non rientra tra i soggetti previsti dalla norma (Stato, Regioni, Province, Comuni). Tuttavia, tali compensi devono essere qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR, in quanto derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, salvo che non vi sia una connessione oggettiva con l'attività professionale esercitata abitualmente dal soggetto. Ne consegue che per gli enti locali si continua ad applicare la qualifica di pubblica funzione in applicazione della risoluzione 126/2010.

L'interpello n. 154/2025

L'Interpello n. 154/2025 dell'Agenzia delle Entrate affronta una questione di particolare rilevanza in ambito fiscale: la corretta qualificazione reddituale dei compensi percepiti dai membri delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, con particolare riferimento al caso di un soggetto già professore universitario in quiescenza, titolare di partita IVA per attività di ingegnere e percettore di pensione di vecchiaia.

L'articolo 50, comma 1, del TUIR elenca le fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra cui:

- lett. c-bis): “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti [...] in relazione alla partecipazione a collegi e commissioni [...] sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente [...] o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1”.
- Lett. f): “le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1 [...]”.

L'Agenzia, nel suo parere, richiama la circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 e la risoluzione 22 novembre 2000, n. 172, chiarendo che i compensi per l'esercizio di pubbliche funzioni, tra cui quelli spettanti ai componenti delle commissioni di concorso, possono essere assimilati ai redditi di lavoro dipendente solo se erogati da soggetti espressamente individuati dalla norma (Stato, Regioni, Province, Comuni).

Nel caso di specie, l'Autorità istante è un'Autorità indipendente, non rientrante tra i soggetti elencati dall'art. 50, comma 1, lett. f) TUIR. Pertanto, "in relazione ai compensi spettanti ai membri delle commissioni per concorsi pubblici indetti dall'Istante, l'articolo 50, comma 1, lettera f), del Tuir non può trovare applicazione per carenza del presupposto soggettivo".

L'Agenzia individua come corretta la qualificazione dei compensi ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c-bis) TUIR, ovvero tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, "atteso che rientrano nella tipologia, considerata da detto articolo, delle somme e dei valori percepiti in relazione 'alla partecipazione a collegi e commissioni'".

Tuttavia, la stessa norma prevede un'eccezione: se l'incarico è connesso all'attività professionale abitualmente esercitata dal soggetto, i compensi devono essere qualificati come redditi di lavoro autonomo. Come chiarito dalla prassi (cfr. circolari 67/E/2001, 105/E/2001, risoluzione 2/E/2009), "per stabilire se sussista o meno una connessione tra l'attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata abitualmente, occorre valutare se, per lo svolgimento dell'attività di collaborazione, siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all'attività professionale svolta abitualmente".

L'Interpello n. 154/2025 offre un importante chiarimento in materia di qualificazione fiscale dei compensi ai membri delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, ribadendo la necessità di valutare:

- il soggetto erogante (ai fini dell'applicazione della lett. f)),
- la connessione tra incarico e attività professionale (ai fini della lett. c-bis)),
- la natura dell'incarico e i criteri di nomina.

In sintesi, la corretta qualificazione reddituale dei compensi ai membri delle commissioni esaminatrici dipende sia dalla natura dell'incarico sia dalla riconducibilità dello stesso all'attività professionale abitualmente esercitata. Nel caso in esame, i compensi sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con tutte le conseguenze in termini di ritenute fiscali e previdenziali.

L'interpello n. 126/2010 per gli enti locali

La Risoluzione n. 126/E/2010 dell'Agenzia delle Entrate fornisce un inquadramento tecnico sul trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi spese corrisposti al difensore civico regionale, figura istituzionale disciplinata dall'art. 11 del D.Lgs. 267/2000 e dalle leggi regionali. Il difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, svolge una funzione di mediazione tra cittadino e PA, intervenendo su abusi, disfunzioni e ritardi amministrativi.

La Risoluzione chiarisce che le indennità percepite dal difensore civico, compresi i rimborsi spese per missioni e attività istituzionali, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. f) del TUIR, a condizione che:

- la remunerazione sia erogata da Stato, Regioni, Province o Comuni;
- l'attività consista nell'espletamento di una pubblica funzione.

Non rientrano in tale disciplina i casi in cui il soggetto sia titolare di un rapporto di impiego con l'ente erogante, eserciti un'attività professionale o commerciale, o ricopra una carica elettiva.

Se il difensore civico esercita un'attività professionale o imprenditoriale, i compensi percepiti sono qualificati come redditi di lavoro autonomo o d'impresa, con obbligo di fatturazione, assoggettamento a IVA e IRAP.

La Risoluzione ribadisce la necessità di un'attenta qualificazione dei compensi e dei rimborsi spese corrisposti al difensore civico, distinguendo tra redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo o d'impresa, in funzione della posizione soggettiva del percettore e della natura dell'attività svolta. Le istruzioni fornite sono vincolanti per gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Conclusioni

Per i componenti delle commissioni concorso rimane confermato, per gli enti locali, quanto consolidato in passato:

- compensi a carico di terzi (art. 50, c. 1, lett. b), Tuir)

Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, a esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro, nonché di quelli che, per legge, devono essere versati allo Stato.

L'assimilazione al lavoro dipendente richiede il verificarsi di due requisiti:

a) il compenso è erogato da un soggetto diverso dal proprio datore di lavoro;

b) l'incarico è svolto in relazione alle funzioni proprie della qualifica e in dipendenza del rapporto di lavoro. Quindi l'attività è svolta o in funzione di un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro oppure risulta da una previsione di legge, regolamento, altro atto amministrativo, statuto o capitolato, in forza della quale l'incarico deve essere affidato a un componente della categoria alla quale il contribuente appartiene.

In questo ambito rientrano anche i compensi per i componenti delle commissioni concorso.

f) pubbliche funzioni (art. 50, c. 1, lett. f), Tuir)

Le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni rientrano tra i redditi assimilati. Tuttavia, dal 1° gennaio 2004, tali compensi sono attratti nel reddito d'impresa o libero professionale se le prestazioni sono rese da imprenditori o professionisti (art. 2, co. 36, Legge 24 dicembre 2003, n. 350). Ne consegue che i compensi percepiti da soggetti che svolgono per professione abituale arti o professioni o esercitano attività commerciali devono essere assoggettati all'imposta sul valore aggiunto e sono imponibili in capo al soggetto percipiente ai fini dell'IRAP (circ. Ag. Entr. n. 24/2004, par. 4.1).

La giurisprudenza ha fornito una definizione di pubblica funzione per "tutti i soggetti che possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero poteri autoritativi o certificativi" (Cass. sent. n. 7972/1997). L'art. 357, Codice penale prevede

che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

rientrano nei compensi per pubbliche funzioni, “ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.)”. In tal senso si esprime anche il Ministero delle Finanze (ris. n. 172/2000) per il quale rientrano quei compensi o indennità, più comunemente denominati gettoni di presenza, a chiunque corrisposti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici - Stato, regioni, province e comuni - in qualità di componenti di commissioni la cui costituzione sia stata disposta dalla legge, come ad esempio le commissioni concorso, le commissioni per l'aggiudicazione di appalti e forniture, le commissioni edilizie e le commissioni elettorali.

In questo ambito rientrano anche i componenti delle commissioni concorso.

Ne consegue che per gli enti locali i compensi ai componenti esterni delle commissioni concorso possono essere considerati come compensi a carico di terzi se ricorrono i requisiti sopra ricordati ovvero come pubbliche funzioni negli altri casi. In quest'ultimo caso, qualora l'incaricato risulti titolare di reddito d'impresa o libero professionale, si applica il principio di attrazione.